



COMUNE DI MONIGA DEL GARDA

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comunemonigadelgarda.bs.it

Publicato all'Albo Pretorio
dal 10.06.2009 al 30.07.2009

Il 10.06.2009.....

ORDINANZA N.° 22 del 05/06/2009

MESSO NOTIFICATORE



ORDINANZA DI DIVIETO DI UTILIZZO MOTO D'ACQUA E MEZZI SIMILARI

IL SINDACO

Richiamate e contestualmente revocate le proprie ordinanze n.° 239 del 04.06.1996, n° 316 del 13.05.1998, n° 451 del 27.05.2002 e n° 620 del 13.07.2005;

Vista la legge regionale n.° 20 del 16 agosto 1994 recante "Disciplina del demanio lacuale e della navigazione del Lago di Garda"

Visti gli artt. 21 e 231 del Codice della Navigazione R.D. 30 marzo 1942 n.° 327;

Visto il Regolamento per la navigazione interna, approvato con D.P.R. 28 giugno 1949 n.° 631;

Visto l'art. 650 del codice penale e l'art. 1231 del Codice della navigazione;

Vista la Legge Regionale n.° 22/98 di riforma del trasporto pubblico in Lombardia;

Riscontrata la diffusione nello specchio lacuale del Comune di Moniga di unità da diporto a motore denominate "Scooters acquatici, jetski, acqua scooter, ecc, che nella presente ordinanza vengono comunemente definiti "Scooter acquatici e uniti similari";

Constatato che le loro caratteristiche consentono il raggiungimento di velocità elevate con violente accelerazioni, costituendo grave pericolo ed intralcio alla navigazione e pregiudicando l'incolumità dei bagnanti e degli altri utenti dello specchio d'acqua territoriale nonché gli stessi conducenti e/o passeggeri degli scooters d'acqua;

Considerato che questa Amministrazione comunale, soprattutto ne periodo estivo, riceve continue lamentele da parte di bagnanti e turisti in merito;

Ritenuto di dover adottare tutti i provvedimenti atti a tutelare la sicurezza pubblica dei bagnanti;



COMUNE DI MONIGA DEL GARDA

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comunemonigadelgarda.bs.it

ORDINA

1) È fatto permanentemente divieto di utilizzare gli scooters acquatici e/o unità similari nello specchio d'acqua del Comune di Moniga del Garda;

2) È fatto divieto di depositare sulle spiagge o su aree demaniali in genere o di attraccare in qualunque struttura esistente sul territorio di questo Comune i natanti di cui al n. 1;

AVVISA

Che l'inosservanza dei divieti indicati ai numeri 1) e 2) comporta l'applicazione della sanzione di Euro 250,00 (Euro duecentocinquanta)

In caso ricorrano estremi più gravi verranno applicati i disposti dell'art. 650 del C.P. e dell'art. 1231 del Codice della Navigazione con conseguente denuncia all'Autorità Giudiziaria.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Brescia, Alla Stazione Carabinieri di Manerba del Garda, al Comando Compagnia Carabinieri di Salò sez. navale, al Comando Guardia di Finanza di Salò nucleo navale, al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Desenzano del Garda.

Che alla presente ordinanza, oltre che essere affissa all'albo pretorio, sia data ampia diffusione attraverso gli organi di informazione locale ed apposita divulgazione cartacea oltre che la pubblicazione sul sito internet del Comune di Moniga del Garda.

Il locale Comando di Polizia Locale e tutti gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano a coloro che utilizzano tali mezzi come unità addette ai servizi di pronto soccorso, di ordine pubblico, vigilanza ed altri servizi pubblici;

sono abrogate tutte le ordinanze precedenti alla presente che regolamentano l'utilizzo di moto d'acqua e mezzi similari;

sono esentati dal rispetto della presente ordinanza coloro che utilizzano moto d'acqua e similari per ragioni di interesse pubblico acclamate ed autorizzate da questa Amministrazione.

Moniga del Garda, 05/06/2009



IL SINDACO
Lorella LAVO